



COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 934

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 261 DEL 07-11-2022

**Oggetto: Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita a corso Italia San Marcellino Lotto I Corpo Aule
CUP: E35G18000010002-CIG: 8678556AF6. Costituzione società consortile ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per l'esecuzione dei lavori. Presa d'atto subentro nel rapporto contrattuale e del conto dedicato.**

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL'AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 18/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017;
- l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- il Decreto del Sindaco n.12/25 del 12/07/2022 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali;

Accertata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 legge 241/90;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.71 del 24/05/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule”, per l’importo complessivo di € 4.907.250,00;
- il progetto è stato candidato a partecipare all’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 387 del 03/04/2019 ed inserito nell’elenco degli interventi ammissibili e finanziabili per l’annualità 2019 di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 16 del 28/06/2019 e n. 848 del 19/07/2019;
- in data 15/07/2020 è stata firmata la convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di San Marcellino per l’esecuzione dei “Lavori di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule” per l’importo ammesso a finanziamento di euro 4.907.250,00;
- con deliberazione di G.C. n.90 del 10/05/2021, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo cantierabile ad oggetto “Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule”;
- con determinazione Area Tecnica n.800/295 del 04/11/2021 ad oggetto “intervenuta efficacia dell’aggiudicazione avvenuta con determina n.651/254 del 02/09/2021 dell’Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I –Corpo Aule CUP: E35G18000010002-CIG: 8678556AF6, alla R.T.I. COSTITUENDA: PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) VIA BAGNARA N°6 – 80055 PORTICI (NA) – C.F./P.IVA 06194441215 – TEL.-FAX 081/482934 - ELETTRA SUD S.A.S. di Aliperti Diletta & C (MANDANTE) VIA CIRCUMVALLAZIONE IV TRAVERSA N° 5 – 80035 NOLA (NA) – C.F. 06047530636 P.IVA 01491171219;
- che in data 02/08/2022 è stato stipulato il contratto n. rep.15/2022 tra il Comune di San Marcellino e la Piemme Appalti srl – Capogruppo-Mandataria dell’ATI “ELETTRA SUD S.A.S di Aliperti Diletta & C. - PIEMME Appalti srl”, l’appalto dei “Lavori di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita a Corso Italia, San Marcellino – Corpo Aule- CUP: E35G18000010002-CIG:8678556AF6”;

Dato atto che in sede di istanza tale costituendo R.T.I. aggiudicatario, ha specificato la seguente articolazione del medesimo in ordine alla quota di partecipazione:

- Piemme Appalti SRL (Capogruppo Mandataria): quota di partecipazione 55,721 % (OG1-OG11);
- Elettra Sud S.a.s. di Aliperti Diletta & c. (Mandante): quota di partecipazione 44,279 % (OG1-OG11);

Acquisito agli atti:

- il 05/10/2022 prot.14545 apposito atto costitutivo della Società “Progetto Scuola Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede legale in Portici (NA) alla via Bagnara n.6 C.F. e P. Iva: 10124691212, costituita tra i due soggetti del raggruppamento anzi specificato;
- il 08/11/2022 prot.16377 la comunicazione del conto corrente dedicato per l’appalto di cui all’oggetto;

Richiamato in merito l’art. 93 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” il quale dispone che:

- i concorrenti riuniti possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. (comma 1);
- la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti consorziati ai sensi del codice; (comma 2);
- il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e

subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese. (comma 3);

- tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento;

Visto quindi nello specifico detto atto costitutivo di Società Consortile a Responsabilità Limitata redatto in data 22 settembre 2022 rep n.4964 - raccolta 3594 attinente alla costituzione tra i due soggetti del raggruppamento di imprese sopra specificato di una società consortile a responsabilità limitata denominata “Progetto Scuola Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede legale in Portici (NA) alla via Bagnara n.6 C.F. e P. Iva: 10124691212;

Preso atto in riferimento a tale atto costitutivo:

- che l’attività che costituisce oggetto di tale società consortile è l’esecuzione dei “Lavori di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita a Corso Italia, San Marcellino – Corpo Aule- CUP: E35G18000010002-CIG:8678556AF6”;
- la società è contratta a tempo determinato fino al 31/12/2030 e conseguentemente fino al collaudo ed all’incasso della rata di saldo. (art. 3 atto costitutivo);
- che le percentuali di partecipazione al capitale della società da parte dei due soci sono le medesime di appartenenza al R.T.I.;

Acquisito:

- la visura camerale della “società consortile a responsabilità limitata denominata “Progetto Scuola Società Consortile a Responsabilità Limitata”, da cui emerge l’iscrizione al Registro delle Imprese a far data dal 30/09/2022;
- il D.U.R.C. – Documento Unico di regolarità Contributiva della “società consortile a responsabilità limitata denominata “Progetto Scuola Società Consortile a Responsabilità Limitata”;

Acclarato quindi dall’esame di tale documentazione, la regolarità della costituzione di tale società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori di cui all’oggetto, secondo le modalità disciplinate dal citato art. 93 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

Constatato quindi il verificarsi automatico degli effetti di cui al comma 2[^] attinenti il subentro del soggetto consortile nell’esecuzione del contratto dei “Lavori di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita a Corso Italia, San Marcellino – Corpo Aule- CUP: E35G18000010002-CIG:8678556AF6” senza necessità di alcun atto di autorizzazione e/o approvazione;

Evidenziato:

- che tale specie di società consortile – di cui all’art. 93 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – viene costituita dalle imprese, già raggruppate in associazioni temporanee di imprese (ATI), per disporre di uno strumento operativo comune finalizzato esclusivamente a supportarle nella realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto; in sostanza, quindi la finalità di tale società consortile è quella di regolare e gestire, con criteri di mutualità, determinate ed individuate fasi operative dell’appalto (come, ad esempio, l’acquisizione per conto di tutte le imprese socie di beni e di servizi da impiegare nell’esecuzione dell’opera appaltata) imputando i relativi costi alle stesse imprese socie proporzionalmente, in base alla loro quota di partecipazione al capitale sociale della società consortile;
- che il subentro nell’esecuzione dell’opera da parte di tale società consortile non incide così sul rapporto giuridico – negoziale che intercorre tra ente appaltante ed ATI dal momento che non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con codesta stazione appaltante dal momento che – si ribadisce – tale società assume mera valenza di struttura operativa al servizio dell’A.T.I. contraente;
- che quindi la titolarità del contratto d’appalto rimane in capo all’A.T.I. aggiudicataria e stipulataria del contratto;

Precisato che il presente atto non comporta aspetti cui attestare la regolarità contabile, ne ha riflessi economico patrimoniali sul bilancio dell’ente;

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. **DI** prendere atto che il R.T.I. composto da Piemme Appalti SRL (Capogruppo Mandataria) ed Elettra Sud S.a.s. di Aliperti Diletta & c. (Mandante) per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, apposita società consortile a responsabilità limitata denominata "Progetto Scuola Società Consortile a Responsabilità Limitata" con sede legale in Portici (NA) alla via Bagnara n.6 C.F. e P. Iva: 10124691212, finalizzata all'esecuzione unitaria dei suddetti lavori;
2. **DI** attestare, sulla scorta del positivo riscontro di tale atto costitutivo della società "Progetto Scuola Società Consortile a Responsabilità Limitata" con sede legale in Portici (NA) alla via Bagnara n.6 C.F. e P. Iva: 10124691212 redatto in data 22 settembre 2022 rep n.4964 - raccolta 3594, notificato con la citata nota pervenuta in data 05/10/2022 prot.14545 - e della Visura camerale acquisita nei confronti di tale soggetto, da cui emerge l'iscrizione al Registro delle Imprese in data 30/09/2022, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
3. **DI** prendere atto quindi, che ai sensi del comma 3[^] dell'art. 93 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 tale società consortile a responsabilità limitata subentra, senza necessità dell'emanazione di alcun atto autorizzatorio e/o di approvazione nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 02/08/2022 con il suddetto R.T.I. con capogruppo l'impresa Piemme Appalti SRL con sede legale in Portici (NA) alla via Bagnara n.6 per l'importo di € 3.763.563,17 compreso oneri per la sicurezza più iva relativa;
4. **DI** precisare che tale subentro nell'esecuzione dell'opera da parte di tale società consortile non incide così sul rapporto giuridico – negoziale che intercorre tra l'ente appaltante ed ATI dal momento che non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con codesta stazione appaltante, dal momento che – si ribadisce – tale società assume mera valenza di struttura operativa al servizio dell'A.T.I. contraente;
5. **DI** prendere atto in data 08/11/2022 prot.16377 la comunicazione del conto corrente dedicato per l'appalto di cui all'oggetto;
6. **DI** dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione;

Data, 07-11-2022

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Ing. Michele Di Luise

Parere ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 07-11-2022

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Michele Di Luise

Si appone il visto di regolarità contabile. NON DOVUTO

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI							
Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.

Data, 10-11-2022

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-11-2022 al 26-11-2022 con numero 1707

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Michele Di Luise

È copia conforme all'originale

Lì, 11-11-2022

Il Responsabile dell'Area
Ing. Michele Di Luise
